

Verbale dell'adunanza

del giorno 6 giugno 1915

Presiede il Vice Presidente Comm. Magaldi; sono presenti i componenti del Comitato: Verardo, Beneduce, il Direttore Generale Cacci, e il Segretario Rasmisni.

1. Cassa Mutua Pensioni di Torino.

Il Direttore Generale informa il Comitato di alcune comunicazioni pervenute dal Ministero a riguardo della Cassa Pensioni di Torino; espressamente ribatendo che trattasi di argomenti, sui quali è necessario prendere istruzioni dal Presidente, e sui quali può per ora essere opportuno un preliminare scambio di idee tra i presenti, per poi riferirne al Presidente.

Da quindi lettura della seguente nota del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, in data 21 maggio 1915:

doj

«In risposta alla lettera qui accanto indicata con la quale la S.V. interpella questo Ministero intorno a taluni voti formulati da codesto Consiglio di Amministrazione circa la liquidazione della Cassa Pensioni di Torino ho il pregio di comunicare



quanto segue:

"Considerato che sono ormai definiti i gruppi fon-
 "damentali dei soci che dovranno essere trasferiti
 "a codesto Istituto o alla Cassa Nazionale di Peni-
 "denta e dei soci recedenti, e che è determinata la
 "cifra proporzionale di coefficienti di riparto spettanti
 "a ciascuno dei gruppi predetti, questo Ministero ha
 "disposto che si proceda entro breve termine al ripar-
 "to del patrimonio in proporzione della somma dovun-
 "ta di ciascun gruppo. E ciò senza pregiudizio del
 "gruppo dei soci (che, secondo quanto mi informa il R.
 "Commissario, è ridotto a soli 20.000 iscritti) che non
 "hanno fatta dichiarazione di recesso e per i quali non
 "risulta la condizione sociale. Mentre si provvederà
 "ad un primo riparto di attività questo Ministero
 "esaminerà la posizione di quei soci e prenderà gli
 "opportuni provvedimenti; la parte di patrimonio affe-
 "rente ad essi rimarrà intanto sotto l'amministrazione
 "del R. Commissario, il quale potrà così procedere con
 "i mezzi che saranno ritenuti più idonei ad un'ulter-
 "iore riduzione del gruppo.

"Per quanto riguarda la parte di riserva da abbi-
 "narsi alle svalutazioni delle attività rappresentate
 "da mutui ipotecari, il R. Commissario Liquidatore
 "dovrà tutte le necessarie informazioni; Allorché si addi-

» verci al riparto delle attività, sulla misura del fon-
 » do e sui criteri seguiti nel determinarla. A tal
 » riguardo debbo ricordare che per gli immobili ipoteca-
 » ti, furono già disposte dal R. Commissario accurate
 » perizie, compiute dagli uffici tecnici di finanza e per
 » le quali si richiesero spese non indifferenti e fu necc-
 » sario un tempo non breve.

» Debbo infine richiamare l'attenzione di V.S. sul
 » fatto che il piano di riparto, redatto dopo matura
 » discussione, è ormai definitivo nei riguardi di tutti.

» D'altra parte è tempo che la liquidazione sia
 » condotta a termine, per evitare giusti reclami dei
 » soci. Promuovere nuove perizie, di necessità lunghe e
 » costose, significherebbe quasi ricominciare da capo?

» Codesto Istituto, in ventisette mesi di liquida-
 » zione, ha avuto modo di provvedere con vigile ed
 » assidua cura alla tutela dei suoi interessi; confi-
 » do quindi che non insisterà nei propositi manife-
 » stati.

(10)

Il Direttore aggiunge che il Ministero di Agri-
 coltura, con altra nota in data 3 giugno, ha invi-
 to all'Istituto Nazionale di voler procedere alla
 nomina del Delegato, ai sensi dell'art. 63 del regola-
 mento 5 agosto 1912, per le operazioni di ripartizione

del patrimonio della Cassa Pensioni di Torino.

Nella stessa nota il Ministero comunica che per accordi presi col Regio Commissario Liquidatore della Cassa Pensioni i lavori della Commissione si inizierebbero il giorno 12 corrente alle ore 10.

Il Direttore Generale, in merito alla valutazione del patrimonio della Cassa Pensioni, pur rendendoci conto dei forti mutamenti apportati al mercato finanziario dai gravi avvenimenti politici degli ultimi tempi, accenna a difficoltà di vario ordine alcune legali altre di convenienza che sembrano tali da impedire all'Istituto di allontanarsi dalle deliberazioni precedentemente adottate. E in merito alla nomina del Delegato manifesta l'avviso che converrebbe, per l'alto interesse che si collega alla questione del riparto del Patrimonio della Cassa Pensioni, che l'Istituto fosse rappresentato dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, Comm. Magaldi.

Il Consigliere Benedetto richiamandosi alle precedenti deliberazioni del Comitato e del Consiglio, rileva come anche oggi l'Istituto non sia in grado di rendersi conto delle effettive valutazioni delle varie categorie di attività costituenti il patrimonio della Cassa Pensioni e dei limiti di garanzia e quindi di rischio inerenti a ciascuna categoria di atti.

vità. Esprime ad ogni modo l'avviso che sulla opportunità o meno di riconfermare i criteri di valutazione precedentemente adottati, subordinati sempre alla condizione che essi abbiano ad apportare vantaggio soltanto ai soci trasferiti all'Istituto, convenga sentire il parere del Presidente.

Il Consigliere Riccardo esprime l'avviso che convenga pregiudizialmente riassumere in una relazione tutti i rapporti interceduti fra l'Istituto, il Ministero di Agricoltura e la Cassa Nazionale di Previdenza in merito ai criteri di valutazione e di riparto del patrimonio della Cassa.

Il Comitato, soprassedendo quindi da ogni deliberazione, dà incarico al Consigliere Beneduce di raccogliere per la prossima tornata del Comitato in apposita relazione informativa le varie fasi attraverso le quali è passata la questione, secondo le risultanze degli atti esistenti presso la Direzione dell'Istituto.

Vir

2. Cessione di annualità dovute dallo Stato.

Viene letto, ed il Comitato approva nel testo seguente il compromesso da stipulare con la Società Varesina per imprese elettriche per l'acquisto delle annualità ad essa dovute dallo Stato per la costruzione della ferrovia Ghirla - Ponte Cresa:



Si promette:

Che la Società Varesina per Imprese Elettriche anonima con sede in Varese, cap. soc. L. 7.225.000 interamente versato, ha ottenuto dallo Stato, giusta la convenzione 25 novembre 1912 approvata con R.D. 29 novembre N. , la concessione della costruzione e dell'esercizio della ferrovia a trazione elettrica ed a sezione ridotta da Ghirla a Ponte Cresa, della lunghezza progettata di Km. 9+030 con un sussidio governativo di L. 648⁹⁰ per anni 50, attribuiti per L. 5838 (lire cinquemilaottocentochiottanta) alla costruzione e per L. 649 (lire seicentequarantanove) all'esercizio;

Che la detta Società ha proposto all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni di obbligarsi reciprocamente essa a cedere, e l'Istituto ad acquistare, parte delle annualità di sussidio chilometrico governativo attribuite alla costruzione, che saranno liquidate dallo Stato dopo l'apertura all'esercizio della ferrovia medesima;

Che il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni con deliberazione presa in seduta del 3 maggio 1915, autorizzò la proposta operazione;

Che il Comitato Permanente in sua seduta del 6 giugno 1915, ha approvato le modalità e le garanzie

risultanti dal presente compromesso per l'esecuzione della proposta sopra indicata;

Che la Società Varesina per Imprese Elettriche ha deciso di accettare tutte le condizioni di cui al presente atto con sua deliberazione del..... (all. A);

Si è in forza di tali deliberazioni, e ritenute le soprascritte premesse come parte integrante del presente contratto, che si conviene e stipula quanto appresso. Quindi è che:

Avanti di me..... R. Notaio
residente in Roma con studio in.....
iscritto presso il Collegio Notarile del Distretto di Roma

I Signori

- 1.) Gr. Veff. Dott. Carlo Cocci fu Camillo nato a Rotadicea (Cosenza);
- 2.) Comm. Dott. Francesco Guerra fu Antonio nato a Arvanassano (Pavia) il primo Direttore Generale dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni sedente in Roma e l'altro Consigliere d'Amministrazione dello stesso Istituto delegato a concorrere nella firma degli atti legali, e come tali rappresentanti dello Istituto medesimo, ambedue domiciliati in Roma;
- 3.) Il Sig..... quale rappresentante della Società Varesina per Imprese Elettriche, delegato

Art

alla stipula del presente atto in conformità della deliberazione che si inserisce (allegato A) come sopra si è detto.

Tutti maggiori di età a me conosciuti.

Art. 1°

L'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, in persona dei sopradetti Direttore Generale e Consigliere di Amministrazione, s'impegna di acquistare dalle Società Tarsina per Imprese Elettriche quota parte di ognuna delle 50 annualità di sussidio chilometrico governativo, assegnate, giusta la convenzione approvata con R.D. 29 novembre 1912, alla costruzione della ferrovia Ghirla a Ponte Cesa.

Tale quota parte di annualità viene fissata nella somma di L. 27,758,86 annue, ed a 50 di tali quote annue posticipate, al saggio annuo pure posticipato del 5.50%, corrisponde il capitale di L. 470.000.

La Società Tarsina di Imprese Elettriche si impegna dal canto suo a cedere all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, alle susseguenti condizioni ed a tutte le altre stabilite nel presente compromesso, le dette quote di annualità di sussidio chilometrico governativo, garantendone la cedibilità nonché la regolare ed integrale esigibilità alle scadenze che verranno

indicate dal Governo nei certificati di cui ai successivi art. 4° e 5°.

L'acquisto delle quote di annualità dovrà effettuarsi dopo l'apertura all'esercizio della ferrovia e la conseguente liquidazione dell'annualità medesima, a sensi dell'art. 1° dell'atto di concessione, sempre però nei limiti di tempo di cui all'articolo seguente.

In caso di decadenza della concessione l'Istituto, sino alla concorrenza delle quote col presente atto impegnate, acquisterà la parte di annualità dovuta ai sensi dell'art. 3° del Testo Unico delle Leggi sulle ferrovie concesse all'industria privata, approvato con R. D. 9 maggio 1912 N° 1447, ferme tutte le disposizioni del presente atto circa la forma ed i termini dell'acquisto.

GH

Art. 2°

L'Istituto Nazionale delle Assicurazioni effettuerà l'acquisto delle quote di annualità di cui trattasi entro 18 mesi dalla data dalla quale, a seguito dell'apertura all'esercizio della linea, sarà stato provveduto alla liquidazione dell'annualità medesima, anche in via provvisoria.

Nel caso di decadenza l'Istituto s'impegna di acquistare le quote di annualità entro tre mesi dalla data del provvedimento che dichiara la decadenza.

La Società Toscana per Imprese Elettriche si obbliga a dare immediata notizia all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni dell'apertura all'esercizio della linea, trasmettendogli copia del relativo provvedimento Ministeriale; e nel caso di decadenza, a preavvisarlo tre mesi prima che scada il termine ultimo per il compimento dei lavori. Entro il detto termine di 18 mesi l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni richiederà alla Società Toscana per Imprese Elettriche di cedere la quota della annualità predetta, e la Società si obbliga di essere sempre pronta alla cessione, non appena le sarà richiesta.

Trascorso il termine fissato per l'operazione senza che la Società abbia effettuato la valida cessione della richiesta quota della annualità, sarà concesso alla Società stessa di addivenire alla cessione anzidetta entro un termine successivo di 90 giorni, ma in tal caso la capitalizzazione della quota di annualità cedenda sarà sempre fatta con riferimento al giorno di scadenza del primo termine fissato con preavviso.

Qualora poi dovesse infruttuosamente trascorrere anche il secondo termine di 90 giorni, la Società, se così piacerà all'Istituto Nazionale, dovrà intendersi decaduta da ogni diritto conferitole dal presente atto compromissorio, e l'Istituto Nazionale rimarrà pienamente

te liberato da ogni obbligo assunto con l'atto stesso, con obbligo nella Società di pagare all'Istituto a titolo di penale, la somma corrispondente al cinque e cinquanta per cento (550%) del valore capitale delle quote di annualità impegnate col presente come promesso.

Art. 3°

La Società Nazionale per Imprese Elettriche dichiara che la linea sarà aperta al pubblico esercizio non più tardi del.....

Trascorso un anno dalla sopra indicata data senza che si sia verificata l'apertura della linea all'esercizio, ed emessa la dichiarazione di decadenza della Società di cui all'ultimo capoverso dell'art. 1° del presente atto, l'Istituto Nazionale, sempre che lo voglia, rimarrà sciolto da ogni suo obbligo di acquisto della quota di annualità relativa alla detta linea, restando però in ogni caso la Società tenuta alla stessa penalità di cui all'articolo precedente.

Art

Qualora l'Istituto Nazionale, ancorché inutilmente trascorsi i termini di cui nel presente articolo, ed il secondo termine di 90 giorni di cui all'articolo precedente, preferisca di fare adempire egualmente il contratto e così di addiminire all'acquisto della quota

di annualità in tutto ed in parte, la Società Varesina sarà tenuta a corrispondere, dalle scadenze dei termini suddetti a quello dell'effettiva cessione, l'interesse del cinque e cinquanta per cento (5.50%) sul valore capitale della quota di annualità che l'Ente intende acquistare.

Art. 4°

La Società Varesina per Imprese Elettriche dovrà al momento della stipulazione dell'atto di acquisto sopra preveduto, produrre regolare certificato del Ministero dei Lavori Pubblici con il quale si attesti l'apertura all'esercizio della linea, si precisi l'ammontare della relativa annualità di sussidio attribuita alla costruzione, indicando la data precisa in cui dovrà aver luogo il suo pagamento, dichiarando la stessa annualità al giorno medesimo della stipulazione cedibile ed esigibile, non soggetta a vincolo alcuno, nemmeno a favore dello Stato.

Art. 5°

L'acquisto delle predette quote di annualità verrà effettuato sempre per atto pubblico, al prezzo corrispondente alla capitalizzazione della quota di annualità da cedere al tasso d'interesse del 5.50% (cinque e

cinquanta per cento), e così scontando alla data della operazione di cessione la quota di annualità da cedersi al tasso di interesse del cinque e cinquantina per cento (5.50%).

L'atto definitivo così stipulato, dovrà essere notificato ai Ministeri dei Lavori Pubblici e del Tesoro (Direzione Generale del Tesoro).

La Società Varesina s'impegna a produrre subito regolare certificato del Ministero dei Lavori Pubblici nel quale si dichiara che, per effetto dell'avvenuta notificazione, le quote di annualità cedute sono passate in piena ed assoluta proprietà dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, al quale soltanto verranno pagate, confermando le scadenze dell'annualità stessa e gli anni della sua durata.

Art. 6°

Per il caso che, per qualsiasi causa ed in applicazione della legge di concessione delle ferrovie concesse all'industria privata, dovesse venir meno la corrispondenza da parte dello Stato delle quote di annualità oggetto del presente compromesso, la Società Varesina si obbliga a versare all'Istituto Nazionale il valore capitale delle quote di annualità non ancora pagate, il quale sarà determinato mediante lo

della annualità medesima ad un saggio pari al saggio medio di rendimento netto dei Titoli del debito pubblico italiano consolidato 3.50%, secondo i corsi della Borsa di Roma durante il trimestre precedentemente la data del provvedimento, in conseguenza del quale venisse a mancare il pagamento dell'annualità, aumentato detto saggio medio dell'uno per cento. L'Istituto avrà però diritto sempre ad una somma pari al prestito originario della quota parte ammortizzata colle rate riscosse fino alla data del provvedimento suaccennato.

A garanzia del credito dell'Istituto, la Società vincola fin d'ora a favore dell'Istituto tutte le somme delle quali potrà risultare creditrice verso lo Stato in conseguenza del provvedimento anzidetto.

Il presente articolo rimarrà senza effetto nei due casi seguenti:

a) Che lo Stato dichiarò non soggetta a riscatto, a senso dell'art. 190 del Testo Unico 9 maggio 1912 N. 447, concernente le ferrovie concesse all'industria privata, la Ferrovìa Ghirla-Ponte Ceresa;

b) Oppure permanga in vigore il R.D. 8 marzo 1914 N. 438 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1. giugno successivo, od altro provvedimento equivalente, in forza del quale lo Stato assicuri la continuazione del

-175-

pagamento della quota di sovvenzione ceduta, anche
effettuandosi il riscatto della ferrovia predetta.

Art. 7°

Ad esuberanza si conferma che l'acquisto di cui
nel presente compromesso deve intendersi stipulato sotto
condizione sospensiva, e che il relativo atto di cessione
verrà stipulato soltanto quando il Governo avrà autorit-
zato l'apertura all'esercizio della ferrovia medesima con
liquidazione, anche in via provvisoria, dell'annualità
di sussidio chilometrico, e avrà emesso il decreto di
decadenza della Società concessionaria nel caso previsto
dall'art. 3° alinea ultimo del citato C. U.

Il presente compromesso, non più tardi di quindici
giorni dalla sua stipulazione, dovrà essere notificato,
a cura e spese della Società Varesina, ai Ministri
dei Lavori Pubblici e del Tesoro, e la Società Varesi-
na si impegna a produrre lettera ufficiale dei detti
Ministeri, da cui risulti che essi hanno preso atto
della notifica loro fatta e delle patteggiamenti contenute
nello stesso compromesso circa il futuro acquisto da
parte dell'Istituto Nazionale delle quote di annua-
lità di cui trattasi.

Art. 8°

La garanzia degli impegni derivanti dal presente

174
compromesso e della completa e regolare esecuzione
del contratto nei modi e termini stabiliti, la Società
Varesina per Imprese Elettriche costituita a favore
dell' 'Istituto Nazionale delle Assicurazioni' la cauzione
di L. 9400 (novemilaquattrocento) rappresentata
da

Art. 9°

Resta convenuto dalle parti che qualora una tassa,
imposta, od aggravio qualsiasi, venisse a colpire
delle quote di annualità anche dopo effettuate
la cessione, la Società Varesina per Imprese Elettriche
se ne assume fin d'ora il rimborso all' 'Istituto
Nazionale per tutta la sua durata.

Art. 10°

La Società Varesina per Imprese Elettriche assume
tutti gli obblighi del presente atto per sé e i suoi
successori.

Art. 11°

Agli effetti del presente atto le parti eleggono
domicilio in Roma presso le rispettive sedi: l' 'Istituto
Nazionale delle Assicurazioni' in Via della Stam-
peria N° 8 e la Società Varesina per Imprese Elettriche

-175-

Art. 12^o

Avendo la Società concessionaria della linea Ghila Ponte Greca richiesto all'Istituto Nazionale, oltre alla capitalizzazione di quote delle annualità governative di costruzione afferenti la linea suddetta, di ottenere, durante l'esecuzione dei lavori, le anticipazioni di cui all'art. 37 C. U. 9 maggio 1912 N. 1447, l'Istituto si impegna di esequire anche tali anticipazioni alle condizioni seguenti:

a) la Società Varesina per Imprese Elettriche si obbliga di scontare presso l'Istituto Nazionale i primi certificati di avanzamento dei lavori della ferrovia Ghila - Ponte Greca che saranno rilasciati dai Ministeri dei Lavori Pubblici e del Tesoro durante la costruzione della linea suddetta sino alla concorrenza del valore capitale delle quote di annualità col presente compromesso impegnate;

b) a cura e spese della Società il presente contratto sarà notificato ai Ministeri del Tesoro e dei Lavori Pubblici come è stabilito nel precedente art. 7 e la Società si impegna di far rilasciare all'Istituto lettera di adesione dai Ministeri stessi anche per le anticipazioni di cui nel presente articolo;

c) la Società consente che resti vincolata, a garanzia dell'Istituto, l'intera somma risultante dai certifi.

cati, nonostante la limitazione della somma effettivamente somministrata a sensi del successivo patto 13°;

d) la cauzione prestata a norma del precedente art. 8° per la definitiva capitalizzazione delle annualità di costruzione, si intende estesa a tutti gli obblighi alla Società derivanti dall'accordo relativo alle anticipazioni sui certificati di lavori compiuti.

Art. 13°

L'Istituto Nazionale, in relazione all'articolo che precede si impegna di anticipare, contro consegna del primo certificato di avanzamento dei lavori di costruzione della linea Ghirlandola - Ponte Grossa, che verrà ritasciato alla Società dai Ministeri del Tesoro e dei Lavori Pubblici, e debitamente a suo favore vincolato, i quattro quinti del capitale corrispondente alla quota di annualità vincolata col certificato stesso, da capitalizzarsi al saggio del sei per cento e sempre nei limiti dell'impegno per la capitalizzazione definitiva delle quote di annualità, assunte col presente compromesso.

Successivamente, in ragione del regolare andamento dei lavori, che verrà constatato mediante certificato vistato dai funzionari preposti alla sorveglianza dei lavori stessi, l'Istituto potrà concedere ulteriori somme

-111-

ministrazioni di denaro sullo stesso certificato e sino alla concorrenza del valore corrispondente della quota di annualità vincolata, giusta le indicazioni contenute nel certificato stesso.

Art. 14°

Per quanto riguarda i certificati che verranno rilasciati successivamente l'Istituto concederà anticipazioni nei limiti del valore indicato nei certificati stessi, e sempre in base al saggio di sconto del sei per cento.

Art. 15°

Gli interessi del sei per cento sulle somministrazioni di fondi saranno computati in ragione composta per semestre e cominceranno a decorrere dal giorno in cui l'Istituto in seguito a domanda della Società, avrà avvertito di tenere a disposizione di essa l'ammontare della sovvenzione richiesta.

Gli interessi dovranno essere computati per tutto il periodo compreso fra la data in cui la somma richiesta verrà posta a disposizione dell'impresa e quella in cui si renderanno liquide ed esigibili le annualità di costruzione o le quote corrispondenti alle quote vincolate coi certificati di avanzamento.

to come sopra scountate.

Art. 16°

Si conviene altresì che la somma che l'Istituto sarà per somministrare alla Società contro vincolo e consegna dei certificati di avanzamento, dovrà ad ogni effetto ed in particolar guisa agli effetti di cui all'ultimo comma dell'articolo 3° Testo Unico 9 maggio 1912 N° 1447, intendersi pari al saldo creditore risultante a favore dell'Istituto dal regolamento dei conti, alla data in cui la quota dell'annualità vincolata sarà divenuta liquida ed esigibile a favore dell'Istituto.

Art. 17°

Le spese tutte del presente atto e conseguenti nonché il costo di una copia in forma esecutiva per l'Istituto come pure le tasse, le imposte e in genere, ogni altro e qualsiasi onere, che eventualmente potessero colpire anche la stipulazione relativa al finanziamento provvisorio, dovranno tutte essere sopportate dalla detta Società concessionaria della linea Ghirda - Ponte Tresa, a carico della quale saranno pure tutte le eventuali spese che l'Istituto fosse per sopportare in dipendenza di qualsiasi altro

che esso dovesse fare nell'interesse della Società Pa.
resina per gli effetti della presente convenzione.

Dopo di che il Vice Presidente toglie la seduta.

Il Presidente del Consiglio

Frughe

Il Direttore Generale

L. Dosi

Il Cons^o Segretario, *uffensore*

Stroffmann

